

I DELITTI PIÙ GRAVI NELLA PROSPETTIVA DELLA STORIA DELLA CHIESA *

Introduzione

Ordinarius proceduram iudicalem vel administrativam ad poenas irrogandas vel declarandas tunc tantum promovendam curet, cum perspexerit neque fraterna correctione neque correptione neque aliis pastoralis sollicitudinis viis satis posse scandalum reparari, iustitiam restitui, reum emendari (can. 1341 CIC).

Il Codice di Diritto Canonico vigente riprende come principio una delle caratteristiche più elementari del diritto penale canonico, ovvero il migliore strumento per contribuire al ristabilimento della giustizia, l'emendamento del reo, la riparazione dello scandalo e la prevenzione di ulteriori atti. Questo principio, però, non è né nuovo, né presente solo a partire dal can. 1341 del CIC, ma è esplicito anche nel can. 2214 §2 del CIC del 1917 che evoca letteralmente la disposizione della XIII sessione del Concilio di Trento (1545-1563)¹. La base di questo principio, presente sin dall'antichità della Chiesa, è stato espresso

* L'articolo è stato redatto nell'Abbazia San Michele (Silverado, CA) dell'Ordine Regolare dei Canonici Premostratensi e presso la Bibliothèque Nationale Paris de France (Parigi), e fa parte del progetto OTKA K 106300. Ringrazio il Prof. Janusz Kowal, S.J., per il suo gentile aiuto nella correzione del presente testo.

¹ CONC. TRIDENTINUM, Sessio XIII, 11/10/1551, *De reformatione*, Can. II, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta* [= COD], Bologna 1973³, 699.

con disposizioni analoghe raccolte agli inizi del II Millennio nel *Decretum Gratiani*².

Negli ultimi tempi sul diritto penale proprio della Chiesa vi è una pressione esterna sempre più forte. Ma le risposte date dall'autorità ecclesiastica riguardo le aspettative del diritto civile risultano molto selettive e in molti casi, come ad esempio il procedimento penale, le esigenze canoniche non sono coerenti con i principi stabiliti nei sistemi giuridici internazionali (ad esempio la resa pubblica dei dati di un esame preliminare o di giudizio, il cui procedimento penale non è stato ancora completato). Nel frattempo, molto spesso non vi è una conoscenza approfondita del campo ed una esperienza nel sistema penale canonico date da categorie fisse, con procedure determinate nel processo penale canonico e con sanzioni a disposizione della Chiesa da imporre agli individui dopo aver provato adeguatamente la loro colpevolezza (senza dimenticare, inoltre, la distinzione tra il foro interno e il foro esterno, come per esempio nel caso della confessione di un delitto penale). Le aspettative da parte dell'ordinamento civile riguardano, naturalmente, i delitti connessi con due fori che colpiscono gravemente anche la società civile e sono considerati punibili dall'autorità statale. Ma questo diventa particolarmente importante quando la persona accusata è un chierico, o membro di un Istituto di vita consacrata, oppure è una persona che in qualche modo è connessa o gestisce un ente appartenente alla Chiesa. Tuttavia, c'è una serie di altri delitti che secondo la legislazione propria della Chiesa sono punibili ma di fronte allo Stato sono neutri e quindi non attirano un'attenzione speciale né da parte dei fedeli né da parte dei mass-media. Sorgono, infine, le domande circa la portata canonica dei delitti contro la fede (per esempio l'insegnamento dogmatico), che necessitano

² Cf., per esempio, D. 45, cc. 4, 6, 9, 14, 16; D. 86, c. 2; C. 23, q. 5, cc. 1, 3.

una conoscenza approfondita e una migliore comprensione della teologia cattolica.

Indirizziamo, in seguito, tutti i delitti che vengono denominati *delicta graviora*³, ovvero quei delitti che sono considerati più gravi non tanto dalla valutazione obiettiva del singolo delitto, ma soprattutto a causa della riserva della competenza alla CDF⁴.

1. Le Fonti del diritto nella determinazione della *delicta graviora*

Più specificamente il delitto più grave e l'applicabilità del procedimento penale canonico al suo caso è regolato, oltre la normativa del Codice di Diritto Canonico latino e del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali⁵, dalle *Normae de delictis Congregationis pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010⁶, che hanno mo-

³ Cf. V. DE PAOLIS, «Norme “de gravioribus delictis” riservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede», *Periodica* 91 (2002) 273-312.

⁴ Secondo D. Milani: «è evidente come il lemma *delicta graviora* non esaurisca di per sé l'intera categoria dei *delicta reservata*, rimanendo di fatto esclusi dal novero dei delitti più gravi i crimini commessi contro la fede. Non è dunque tanto nell'intensità del *vulnus* arrecato dai *delicta* in esame quanto nella riserva di competenza sancita a favore della CDF che occorre rinvenire la *ratio* utile a discernere quale sia la nozione più corretta nell'alternativa fra *delicta graviora* e *delicta reservata*» («*Delicta reservata seu delicta graviora*: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede», *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechurchiese.it), n. 32/2013, 21 ottobre 201, 6.

⁵ Cf. J.I. ARRIETA, «Cardinal Ratzinger's Influence on the Revision of Canonical Penal Law System», *Studies in Church Law* 6 (2010) 117-128.

⁶ C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis*, 21/05/2010, *AAS* 102 (2010) 419-434. Cf. J.A. RENKEN, «Normae de gravioribus delictis: 2010 Revised Version.

dificato le precedenti norme del 18 maggio 2001 sempre dalla stessa Congregazione⁷. Quest'ultime sono state precedute dal Motu Proprio *Sacramentum sanctitatis tutela* di Papa Giovanni Paolo II emanato il 30 aprile 2001⁸ e seguite da alcune decisioni dello stesso Pontefice emanate negli anni 2002-2003⁹.

Le *Normae* in vigore includono, inoltre, la figura di delitto della registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, della confessione sacramentale e la divulgazione di essa attraverso mezzi di comunicazione sociale, sanzionata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede con il Decreto del 23 settembre 1988¹⁰, nonché il Decreto Generale della stessa Congregazione circa il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna¹¹.

Infine, la Congregazione per la Dottrina della Fede in data 3 maggio 2011 ha emanato una Lettera Circolare a tutte le Conferenze Episcopali con le linee guida per il

Text and Commentary», *Studies in Church Law* 6 (2010) 51-116. V.G. DHAS, «Modifiche introdotte nelle norme riguardanti: “gravioria Delicta”», *Apollinaris* 84 (2011) 337-381.

⁷ C. PRO DOCTRINA FIDEI, Epistula a Congregatione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierarchas interesse habentes, de delictis gravioribus eidem Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis, 18/05/2001, *AAS* 93 (2001) 785-788.

⁸ IOANNES PAULUS II, Litt.Ap. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30/04/2001, *AAS* 93 (2001) 737-739.

⁹ *Decisioni di Giovanni Paolo II* (7 novembre 2002 – 14 febbraio 2003), *Ius Ecclesiae* 1 (2004) 320-321.

¹⁰ C. PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum quo, ad Poenitentiae sacramentum tuendum, excommunicatio latae sententiae illi quicumque ea quae a confessario et a poenitente dicuntur vel per instrumenta technica captat vel per communicationis socialis instrumenta evulgat, infertur, 23/09/1988, *AAS* 80 (1988) 1367. Questo Decreto succede cronologicamente ad un precedente intervento della CDF — *Declaratio de tuenda Sacramenti Poenitentiae dignitate*, del 23 marzo 1973, *AAS* 65 (1973) 678.

¹¹ C. PRO DOCTRINA FIDEI, Decretum gen. De delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris, 19/12/2007, *AAS* 100 (2008) 403.

trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici¹².

2. I delitti più gravi contro la santità dell'augustissimo Sacrificio e sacramento dell'Eucaristia

Il can. 1367 del CIC stabilisce che è un delitto la profanazione della Santissima Eucaristia nella quale sono contenuti il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo¹³, riconfermando quanto già era previsto nel can. 2320 del CIC del 1917¹⁴. La norma sul delitto della profanazione delle specie consacrate si basa sulla Costituzione *Ab Augustissimo*¹⁵ promulgata il 5 marzo 1744 da Papa Benedetto XIV (1740-1758) e fa riferimento a quanto emanato da Papa Innocenzo XI (1676-1689) e da Papa Alessandro VIII (1689-1691) (cf. Const. *Ad Nostri Apostolatus*, 12 mart. 1667¹⁶; Const. *Cum alias*, 22 dec. 1690¹⁷):

Et sane, [...] statuerit, ut omnes, et singuli utriusque sexus, qui de execrabili furto Hostiae consecratae, sive unius, vel plurium Particularum consecratarum, cum sacra Pyxide, vel sine illa, legitime, et iudicialiter confessi, aut convicti

¹² C. PRO DOCTRINA FIDEI, Litt.Circ. per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, 3/05/2011, *AAS* 103 (2011) 406-412.

¹³ Cf. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones Iuris Canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, IV, Taurini – Romae 1955⁴, 337.

¹⁴ Can. 2320 CIC 1917: «Qui species consecrates abiecerit vel ad malum finem abduxerit aut retinuerit, est suspectus de haeresi; incurrit in excommunicationem latae sententiae specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; est ipso facto infamis, et clericus praeterea est deponendus».

¹⁵ P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 810-813. Cf. Sz.A. SZUROMI, *Egyházi intézménytörténet* [Storia delle fonti canoniche], Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae I/4, Budapest 2003. 203.

¹⁶ P. GASPARRI, P., ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 479-480.

¹⁷ P. GASPARRI, P., ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 488-489.

*fuerint, quive propria malitia, vel de alterius mandato, Hostiam eiusmodi, sive unam, vel plures Particulas consecratas, ad malum finem apud se retinere, vel alio transferre, seu asportare praesumpserint, condignis poenis, et animadversionibus pro facinoris atrocitate plectantur, et pro prima etiam vice Curiae saeculari tradantur, non obstante minori aetate, dummodo vigesimum annum attigerint; easdemque poenas constituerit etiam contra Mandantes*¹⁸.

Il delitto della profanazione si consuma quando consapevolmente, intenzionalmente e deliberatamente vanno gettate via o rovesciate le specie consacrate in un luogo indegno (cf. *Normae*, 21 maggio 2010, art. 3 §1, 1^o¹⁹). Nella sentenza, bisogna prendere in considerazione e valutare la ripetizione del gesto²⁰, ma per sua natura non costituisce luogo indegno l'interno del tabernacolo o la mensa dell'altare, benché in questi casi bisogna considerare l'intenzione e il motivo del gesto²¹. A quanto già affermato, occorre aggiungere la profanazione delle specie consacrate mediante asportazione con scopo sacrilego. In relazione al CIC del 1917 circa l'asportazione delle specie consacrate fatta con malizia e fini peccaminosi (ad esempio la vendita), il Codice di Diritto Canonico vigente ha chiarito meglio il contenuto del delitto²². Chiarimenti simili sono stati fatti circa il can. 1367 del CIC, definendo i delitti quei casi in

¹⁸ BENEDETTO XIV, Cost. *Ab Augustissimo*, 5/03/1744, §1, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 811.

¹⁹ Cf. PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Responsio ad propositum dubium*, 4/06/1999, *AAS* 91 (1999) 918.

²⁰ Cf. A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, III, Parisiis – Bruxellis 1956⁷, 327.

²¹ Cf. P. ERDŐ, *Egyházjog* [Diritto Canonico], Szent István Kézíkönyvek 7, Budapest 2014⁵, 648.

²² Cf. D. ROGOWSKI, «Delito de profanación de las especies eucarísticas desde sus antecedentes a las Normae de gravioribus delictis de 2010», in *Cuadernos Doctorales de la Facultad de Derecho Canónico (Universidad de Navarra)* 24 (2010-2011), 93-142.

cui le specie consacrate, senza il permesso dell'autorità ecclesiastica competente, sono asportate e tenute in altri posti. È necessaria, però, in questi casi, l'esistenza dell'intento sacrilego. Sia il can. 2320 del CIC del 1917, sia il can. 1367²³ del Codice vigente stabiliscono che il reo del delitto commesso incorre nella scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica; inoltre nel caso del chierico si può punire con un'altra pena, dalla sospensione sino alla dimissione dallo stato clericale. In particolare il CIC del 1917, in riferimento alla sanzione da definire al chierico, affermava che poteva avvenire anche la sua degradazione (can. 2207 CIC 1917)²⁴. Fino a quando il delitto ha avuto un riconoscimento anche da parte dell'ordinamento civile, fino ad allora oltre alla pena canonica, il reo del sacrilegio veniva consegnato alle autorità civili affinché ricevesse una sentenza civile che spesso era la pena di morte²⁵.

Un altro delitto più grave contro la santità dell'Eucaristia è quello contemplato nel can. 1378 §2, 1°: incorre nella pena colui che, non essendo stato elevato all'ordine sacerdotale, attenta l'azione liturgica della celebrazione eucaristica. Con questo gesto il delinquente viola severamente la dignità del Santissimo Sacramento e perciò incorre nella pena *latae sententiae*, mentre il giudizio rimane riservato alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede²⁶. Come nel caso della profanazione delle specie consacrate, così anche in questo caso la norma vigente ha la sua fonte nel Codice Pio-Benedettino che prevede al riguardo nel can. 2322 CIC 1917²⁷.

²³ Cf. can. 1442 CCEO.

²⁴ Cf. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones* (cf. nt. 10), 340.

²⁵ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum ad Codicis normam exactum*, VII, Romae 1937, 451.

²⁶ C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae* (cf. nt. 4), art. 3 §1, 2°.

²⁷ Can. 2322 CIC 1917: «Ad ordinem sacerdotalem non promotus: 1° Si Missae celebrationem simulaverit aut sacramentalem confessionem exceperit, excommunicacionem ipso facto contrahit, speciali

D'altronde il caso in cui un diacono avesse fatto abuso e usurpazione dell'ufficio ecclesiastico è stato deliberato ed il reo ha meritato una condanna nel Concilio di Arles nel anno 314²⁸; poi il Concilio di Nicea I nel 325²⁹ aveva definito una regola più generale in merito³⁰. Quanto il reo è un fedele che si sta preparando al sacerdozio, deve essere respinto dal seminario; se, invece, appartiene già allo stato clericale (secondo il CIC del 1917 dopo l'ammissione della tonsura, mentre nel Codice vigente da quando è ordinato diacono), ma non ha ancora ricevuto l'ordinazione sacerdotale, va dimesso dallo stato clericale, seguendo un vecchio detto che «bisogna lasciarlo perdere»³¹. Quando, invece, si tratta di un laico, allora bisogna privarlo di tutti gli incarichi e in seguito impedirgli di partecipare alla formazione in seminario³².

modo Sedi Apostolicae reservatam; et insuper laicus quidem privetur pensione aut munere, si quod habeat in Ecclesia, aliisque poenis pro gravitate culpae puniatur; clericus vero deponatur; 2° Si alia munia sacerdotalia usurpaverit, ab Ordinario pro gravitate culpae puniatur».

²⁸ CONC. ARELATENSE (314), Can. 15 in J. GAUDEMET, ed., *Conciles gaulois du IV^e siècle*, Sources Chrétiennes 241, Paris 1977 (repr. 2008), 54.

²⁹ CONC. NICEANI (325), Can. 18: «Sed nec sedere in medio presbyterorum diaconis liceat, quia, si hoc fiat, praeter regulam et ordinem probatur exsistere. Si quis autem etiam post has definitiones oboedire noluerit, a ministerio cessare debebit». COD 15.

³⁰ F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum* (cf. nt. 21), 454.

³¹ Già le *Decretali* di Gregorio IX, nel titolo *De clerico non ordinato ministrante*, riportano le decisioni del Papa Ormisda (†523) e del Papa Urbano III (†1187) nei due capitoli riassunti in modo seguente: Cap. I. *Clericus, ministrans in pertinentibus ad ordinem, quem non habet, deponendus est, et amplius non ordinandus*; Cap. II. *Diaconus, missam celebratos, ad sacerdotium non promovetur, et a diaconatu suspenditur ad tempus; sed in beneficio poterit ad tempus dispensari*. Cf. X. V, 28, 1. 2.

³² Cf. A. VERMEERSCH – I. CREUSEN, *Epitome* (cf. nt. 16), 328; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones* (cf. nt. 10), 345.

Va aggiunto, infine, che non solo l'attentato di celebrare il Sacrificio eucaristico, ma anche la simulazione nell'amministrare gli altri sacramenti costituiscono, secondo il Codice vigente e le *Normae* del 2010, un grave delitto punibile con giusta pena³³.

3. I delitti più gravi riguardanti il sacramento della Penitenza

Tra i delitti più gravi contro il sacramento della Penitenza dobbiamo distinguere e considerare cinque fattispecie (o tipi di delitto): 1) l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento; 2) l'attentata assoluzione sacramentale o la simulazione di essa; 3) la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento; 4) la violazione diretta o indiretta del sigillo sacramentale; 5) la registrazione di ciò che viene detto in confessione con qualsiasi mezzo e dispositivo tecnico, nonché la sua trasmissione o pubblicazione³⁴.

Il peccato e l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento viene indirizzato nel can. 1378 §1, il cui fonte è il can. 2367 §1 CIC 1917³⁵. È necessario precisare, che nella norma viene adoperato il termine «attentare», perché questo tipo di assoluzione, tranne il pericolo di morte, come consta dal can. 977, è invalido. Il canone non solo segue la posizione disciplinare dei cann.

³³ Cf. can. 1379: «Qui, praeter casus de quibus in can. 1378, sacramentum se administrare simulat, iusta poena puniatur». C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae* (cf. nt. 4), art. 3 §1, 3°.

³⁴ Cf. C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae* (cf. nt. 4), art. 4 §§1-2.

³⁵ Can. 2367 §1 CIC 1917: «Absolvens vel fingens absolvere complicem in peccato turpi incurrit ipso facto in excommunicationem specialissimo modo Sedi Apostolicae reservatam; idque etiam in mortis articulo, si alius sacerdos, licet non approbatus ad confessiones, sine gravi aliqua exortura infamia et scandalo, possit excipere morientis confessionem, excepto casu quo moribundus recuset alii confiteri».

882 e 884 CIC 1917³⁶, ma rimane radicato nell'antica tradizione normativa, presente già nel can. 32 del III Concilio di Cartagine dell'anno 397³⁷. Come indica esplicitamente il can. 2367 §1 del CIC del 1917, al riguardo si è espresso Papa Benedetto XIV nella Costituzione del 1741³⁸. Ci sono, però, anche altri pronunciamenti dello stesso Pontefice del 1745 e del 1749, nonché quello di Papa Pio IX nella costituzione del 12 ottobre 1869.

³⁶ Can. 884 CIC 1917: «Absolutio complicitis in peccato turpi invalida est, praeterquam in mortis periculo; et etiam in periculo mortis, extra casum necessitatis, est ex parte confessarii illicita ad normam constitutionum apostolicarum et nominatim constitutionis Benedicti XIV *Sacramentum Poenitentiae*, 1 Iun. 1741».

³⁷ Questo canone viene ripreso da Graziano in C. 26, q. 6, c. 14, *Inconsulto episcopo penitentem presbiter non reconciliet, nisi ultima cogat necessitas*: «Presbiter inconsulto episcopo non reconciliet penitentem, nisi absente episcopo ultima necessitas cogat. Cuiuscumque penitentis publicum et vulgatissimum crimen est, quod universam commoverit urbem, ante absidam ecclesiae ei manus inponatur».

³⁸ BENEDICTUS XIV, Cost. *Sacramentum Poenitentiae*, 1/06/1741, §4: «auctoritate Apostolica, et Nostrae potestatis plenitudine interdicimus et prohibemus, ne aliquis eorum, extra casum extremae necessitatis, nimirum in ipsius mortis articulo, et deficiente tunc quocumque alio sacerdote qui confessarii munus obire possit, confessionem sacramentalem personae complicitis in peccato turpi atque inhonesto, contra sextum Decalogi praeceptum commissio, excipere audeat, sublata propterea illi ipso iure quacumque auctoritate et iurisdictione ad qualemcumque personam ab huiusmodi culpa absolvendam; adeo quidem, ut absolutio, si quam impertient, nulla atque irrita omnino sit, tanquam impertita a sacerdote, qui iurisdictione ac facultate ad valide absolvendum necessaria privatus existit, quam ei per praesentes has Nostras adimere intendimus; et nihilominus, si quis confessarius secus facere ausus fuerit, maioris quoque excommunicationis poenam, a qua absolvendi potestatem Nobis solis, Nostrasque Successoribus dumtaxat reservamus, ipso facto incurrat», in *Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, Documenta, *Documentum V*, AAS 9/II (1917) 507.

La sollecitazione del penitente «nell'atto o in occasione o con il pretesto»³⁹ della confessione al peccato contro il sesto comandamento viene dal can. 1387 annoverato tra i delitti connessi con l'esercizio degli uffici ecclesiastici. La pena contro tale delitto, secondo il menzionato canone, dipende dalla gravità del delitto e può variare dalla sospensione, tramite divieti e privazioni, fino alla dimissione dallo stato clericale. San Giovanni Paolo II, con la Lettera apostolica in forma di motu proprio *Sacramentum sanctitatis tutela* e le *Normae* tramite essa promulgate, ha riservato la competenza per giudicare i delitti del genere alla Congregazione per la Dottrina della Fede⁴⁰, e tale riserva rimane mantenuta anche nelle *Normae* del 2010⁴¹.

È rilevante sottolineare che l'importanza e la gravità della questione è presa in considerazione non solo nel diritto penale canonico vigente, ma lo era anche nella precedente normativa disciplinare della Chiesa, in quanto sono di fondamentale importanza le misure per proteggere l'integrità del sacramento della Penitenza. Lo dimostrano sia le disposizioni di Papa Pio IV del 16 aprile 1561⁴², sia di Papa Gregorio XV del 30 agosto 1622⁴³, ma anche la Costituzione *Sacramentum Poenitentiae* di Papa Benedetto XV⁴⁴, nonché il testo del can. 2368 §1 CIC 1917:

³⁹ Cf. P. ERDŐ, *Egyházjog* (cf. nt. 17), 662.

⁴⁰ IOANNES PAULUS II, Litt. Ap. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, 30/04/2001, *AAS* 93 (2001) 737-739.

⁴¹ Cf. C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae* (cf. nt. 4), art. 4 §1, 4°.

⁴² PIUS IV, Ep. *Cum sicut nuper*, 16/04/1561, n. 1, in P. GASPARRI, P., ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 181.

⁴³ GREGORIUS XV, Const. *Universi*, 30 aug. 1622, §4, in P. GASPARRI, P., ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 384-385.

⁴⁴ BENEDICTUS XIV, Cost. *Sacramentum Poenitentiae*, 1/06/1741, §1: «Nos itaque mature perpendentes quanti momenti sit ad aeternam animarum salutem ea ubique exacte observari, et quanti ad infirmas oves curandas, et decorem Sanctae Ecclesiae Dei retinendum, intersit, ne aliqui sacerdotes Poenitentiae Sacramento nefarie abutentes, poenitentibus pro curatione vulnus, pro pane lapidem, pro pisce serpente-

Qui sollicitationis crimen de quo in can. 904, commiserit, suspendatur a celebratione Missae et ab audiendis sacramentalibus confessionibus vel etiam pro delicti gravitate inhabilis ad ipsas excipiendas declaretur, privetur omnibus beneficiis, dignitatibus, voce activa et passiva, et inhabilis ad ea omnia declaretur, et in casibus gravioribus degradationi quoque subiiciatur.

La normativa anteriore al Codice del 1917 riteneva la sollecitazione un delitto così grave che, oltre alla degradazione dallo stato clericale, disponeva che il reo fosse trasferito all'autorità civile competente perché fosse giudicato⁴⁵. Nella normativa vigente non troviamo più tali mi-

ra, pro medicina venenum porrigant, sed animo secum recolentes, se a Christo Domino praesides, et iudices animarum constitutos, ea sanctitate, quae sublimitati ac dignitati muneris convenit, tam venerandum Sacramentum administrent: Motu proprio, et ex certa scientia, ac matura deliberatione Nostra, praefatas litteras huiusmodi, ac omnia, et singula decreta praedicta ad illarum interpretationem et declarationem emanata, Apostolica auctoritate tenore praesentium approbamus et confirmamus, illisque omnibus et singulis inviolabilis Apostolicae firmitatis robur adiicimus; [...], qui aliquem poenitentem, quaecumque persona illa sit, vel in actu sacramentalis confessionis vel ante, vel immediate post confessionem, vel occasione, aut praetextu confessionis, vel etiam extra occasionem confessionis in confessionali, sive in alio loco ad confessiones audiendas destinato, aut electo, cum simulatione audiendi ibidem confessionem, ad inhonesta, et turpia sollicitare, vel provocare, sive verbis, sive signis, sive nutibus, sive tactu, sive per scripturam, aut tunc aut post legendam, tentaverint, aut cum eis illicitos, et inhonestos sermones, vel tractatus temerario ausu habuerint; et quos in aliquo ex huiusmodi nefariis excessibus culpabiles repperint, in eos pro criminum qualitate et circumstantiis, severe animadvertant, per condignas poenas, iuxta memoratam Gregorii Praedecessoris Nostri constitutionem», in *Codex* (cf. nt. 38), 505-506.

⁴⁵ GREGORIUS XV, Const. *Universi* (cf. nt. 33), §4: «et quos in aliquo ex huiusmodi nefariis excessibus culpabiles repperint, in eos pro criminum qualitate, et circumstantiis, suspen. ab executione ordinis, privationis beneficiorum, dignitatum, et officiorum quorumcumque ac perpetuae inhabilitatis ad illa, necnon vocis activae, et passivae, si regulares fuerint, exilii, damnationis ad trirames, et carceres etiam in

sure, benché la *Rota Romana* si è occupata di diversi casi e diverse cause connesse con la materia trattata⁴⁶. Secondo il Codice del 1917, invece, l'autore del delitto doveva essere sospeso dalla celebrazione eucaristica e dall'amministrazione del sacramento della confessione. Inoltre gli venivano sottratti tutti i beni, tolta ogni dignità ecclesiastica nonché la voce attiva e passiva, ed in aggiunta, nei casi più gravi, veniva dimesso dallo stato clericale⁴⁷.

Sembra che attualmente la maggior parte dei delitti legati al sacramento della confessione sono quelli della violazione del sigillo sacramentale e del segreto confessionale, dovuto in gran parte alla secolarizzazione della società. Il Legislatore canonico prescinde, però, da questi fenomeni e mantenendo fermo il principio che il *sacramentale sigillum inviolabile est* (can. 983 §1), continua a proteggerlo anche con le sanzioni inserite nel diritto penale. Difatti nel can. 1388 §1 del Codice vigente, che riprende quasi letteralmente la formulazione del can. 2369 §1 del CIC del 1917, sanziona sia la violazione del sigillo sacramentale avvenuta *direttamente*, sia quella avvenuta *indirettamente*, sia da parte del confessore, sia da parte degli altri che ascoltano la confessione⁴⁸.

Il *sigillo sacramentale* ossia quel segreto confessionale tanto particolare che copre il contenuto della confessione, è una delle attività della Chiesa indirizzata direttamente alla salvezza delle anime; l'attività che appartiene alla competenza nel foro interno ed è legata al potere delle chiavi consegnato a San Pietro ed i suoi Successori. Per

perpetuum absque ulla spe gratiae, poenas decernant, eos quoque si pro delicti enormitate graviore poenas meruerint, debita praecedente degradatione, Curiae seculari puniendos tradant». Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum* (cf. nt. 21), 568.

⁴⁶ Cf. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones* (cf. nt. 10), 566-588.

⁴⁷ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum* (cf. nt. 21), 569; M. CONTE A CORONATA, *Institutiones* (cf. nt. 10), 589.

⁴⁸ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum* (cf. nt. 21), 562-566.

questa ragione la Chiesa, lungo i secoli, in modo meticoloso, attento e rigoroso ha regolamentato tutti gli aspetti del *sigillo*. Lo testimoniano gli scritti di San Gregorio Magno (590-604), di Beda il Venerabile († 735), quelli contenuti nel *Decretum Gratiani*⁴⁹, nel *Liber Extra*⁵⁰, nonché la normativa emanata dalla *Sacra Congregatio Episcoporum et Regularium* nel 1582⁵¹, della *Sacra Congregatio de Propaganda Fide* nel 1807⁵² e della *Sacra Congregatio Sancti Officii* nel 1934⁵³. Anzi, la protezione del *sigillo* ha avuto il suo impatto non soltanto nel diritto canonico, ma anche negli ordinamenti civili di diverse nazione (nonostante il fatto che negli ultimi tempi, in alcune nazioni, questo campo è stato soggetto di una forte pressione secolare)⁵⁴. La difesa del sigillo sacramentale e del segreto confessionale è connessa con il perdono dei peccati attraverso il ministero della Chiesa che deriva direttamente dall'attività

⁴⁹ D. 6 de poenit., c. 2: *Deponatur sacerdos, qui peccata penitentis publicare presumit*.

⁵⁰ X. 5, 38, 12: «et sacerdos, revelans confessionem, deponendus est, et in monasterio ad agendum perpetuam poenitentiam detrudendus».

⁵¹ S.C. EPISCOPORUM ET REGULARIUM, *Caputaquen.*, 26/06/1582, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, IV, Romae 1926, 604-605.

⁵² S.C. DE PROPAGANDA FIDE, *Decretum* (13 apr. 1807), n. 17: «Caute invigilent Episcopi, ne confessarii peccata in poenitentiali iudicio detecta revelare praesumant; et contra delinquentes pro criminis talis gravitate procedant ad normam sacrorum canonum, ac praesertim Decretalis Innocentii III», in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, VII, Romae 1935, 222.

⁵³ S.C. SANCTI OFFICII, *Decr. Cum ex expreso*, *Sanctiones canonum* 2320, 2343 §1, 2367, 2369 *Codicis Iuris Canonici extenduntur ad Universam Ecclesiam nedum Latinam sed etiam Orientalem*, 21/07/1934, *AAS* 26 (1934) 550.

⁵⁴ SZ.A. SZUROMI, «Le particolarità dell'indagine previa nel processo penale canonico», in J. KOWAL – J. LLOBELL, ed., *Iustitia et iudicium. Studi di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antonio Stankiewicz*, Città del Vaticano 2010, 2135-2143. Cf. B. SCHANDA, «Az egyházi jogi személyiség új törvényi szabályozása Magyarországon» [La personalità giuridica ecclesiastica nella nuova legislazione ungherese], *Kánonjog* 14 (2012) 107-114, in particolare 113.

redentrica di Cristo nella Chiesa⁵⁵, perciò va ribadito che in nessun caso, nonostante ci fosse un interesse legittimo e una richiesta esplicita da parte della società, sia giustificata la violazione del sigillo; neppure se ci fosse un motivo tanto legittimo, quanto nei casi dei penitenti che hanno commesso un grave delitto contro la Chiesa. Quindi anche nel caso di un delitto gravissimo è vietato violare il sigillo. Questo, ovviamente, non significa nascondere la verità o impedire la conoscenza dei fatti da parte della società, ma piuttosto perché la Chiesa comunque non impone sanzioni in seguito all'auto-giudizio, ma a seguito di un processo penale. Il che, tuttavia, non significa che viene preclusa possibilità di avviare parallelamente un'inchiesta giuridica canonica e civile, specialmente su richiesta dalla parte stessa in un caso particolare, in special modo per un delitto gravissimo sanzionato come tale anche dalla legge civile⁵⁶. Questo vale anche nei casi e nelle nazioni in cui la denuncia al riguardo dei reati previsti arriva da parte dei cittadini⁵⁷.

4. Il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna

Alla categoria dei *delicta graviora* / *delicta reservata* e più specificamente ai crimini commessi nella celebrazione dei sacramenti va annoverata un'attentata ordinazione sacerdotale delle donne. Tale delitto, cui fine ultimo è volto a proteggere la riserva del sacerdozio agli uomini, è conseguenza anche di un lungo sviluppo e di una conso-

⁵⁵ Cf. F.B. PIGHIN, *Diritto penale canonico*, Manuali 3, Venezia 2008, 429-430.

⁵⁶ D.L. BARR, «Obligations of the Tribunal to Report Child Abuse», in CANON LAW SOCIETY OF AMERICA, ed., *Proceedings of the Seventy-Third Annual Convention, October 10-13, 2011, Jacksonville, Florida*, 73, Washington 2011, 67-74.

⁵⁷ K. MARTENS, «L'Église et la justice belge dans les affaires de mœurs», *Studia canonica* 43 (2009) 5-25, in particolare 20-24.

lidazione delle basi teologiche. Nello stesso tempo è un esempio eclatante che dimostra chiaramente il diritto penale canonico quale difesa non solo dei Sacramenti, ma anche dell'insegnamento e della Tradizione della Chiesa. Fa notare, inoltre, che i requisiti e le aspettative non sono confinate ed attribuite solo ed esclusivamente ad una specifica e definita cultura, area geografica o periodo storico. D'altronde molti problemi che riguardano proprio l'insegnamento e la Tradizione, nel diritto canonico intrinsecamente sono dipendenti l'uno dall'altro, benché nell'ottica del mondo laico e secolarizzato sono difficili sia da intendere sia da inquadrare nelle categorie civilistiche.

Attualmente risulta molto chiara e ben definita sia dal punto di vista della teologia dogmatica, sia dal punto di vista giuridico l'impossibilità dell'ordinazione valida delle donne nella Chiesa cattolica.

Storicamente risulta attestata l'esistenza e il ministero delle «diaconesse», ma non il sacerdozio delle donne. Per esempio già nel III secolo, nella Chiesa orientale veniva conferito l'ufficio del diaconato alle donne, che lo ricevevano mediante l'ordinazione da parte del Vescovo⁵⁸, ma non avevano neppure il permesso di amministrare il sacramento del battesimo. Contemporaneamente nella Chiesa latina si nota una pratica contraria: non esisteva l'ufficio del diaconato delle donne, ma esse sin dai primi secoli potevano amministrare il sacramento del battesimo. Le fonti della Sacra Scrittura⁵⁹ ed i Monumenti liturgici che testimoniano le pratiche dei primi secoli (in particolare la struttura e il contenuto delle liturgie), e come mostrano chiaramente anche le *Statuta Ecclesiae Antiqua* (nr. 5), risulta che nei primi periodi della storia della Chiesa ne-

⁵⁸ Cf. SAN BASILIO MAGNO, lettera II, can. 44; CONCILIO DI CALCEDONIA [451], can. 15, in COD 94.

⁵⁹ Cf. L. VANYÓ, *Az ókeresztény kor dogmatörténete* [La storia della dogmatica nell'epoca antica], I, Budapest 1988, 64-71.

anche si è posti la domanda perché l'ordinazione venisse amministrata solo agli uomini⁶⁰, precludendo così un atto che potrebbe costituire una grave violazione dello stesso ordine sacro⁶¹.

Nei tempi recenti il divieto delle ordinazioni delle donne è stato ribadito prima dalla CDF nella Dichiarazione *Inter insigniores* del 1976⁶², e poi da San Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica *Ordinatio sacerdotalis* del 1994⁶³. Quest'ultima conclude un'ampia e lunga discussione al riguardo, confermando ulteriormente la dottrina della Chiesa:

pertanto, al fine di togliere ogni dubbio su di una questione di grande importanza, che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa⁶⁴.

Soltanto, però, nel 2007, in seguito ai clamorosi attentati delle ordinazioni delle donne in alcune parti del mondo, la CDF ha introdotto una pena di scomunica *latae sententiae* ed ha annunciato la riserva di esso alla Santa Sede: «Sia colui che avrà attentato il conferimento dell'ordine sacro ad una donna, sia la donna che avrà attentato di rice-

⁶⁰ Sz.A. SZUROMI, *Fejezetek az egyházi jogalkotás történetéből – források és intézmények* [Capitoli sulla storia della legislazione del diritto canonico], Bibliotheca Instituti Postgradualis Iuris Canonici Universitatis Catholicae de Petro Pázmány nominatae III/15, Budapest 2011, 39-50, in particolare 40-42.

⁶¹ Cf. G.L. MÜLLER, *Katolikus dogmatika a teológia tanulmányozásához és alkalmazásához* [Studio e applicazione della dogmatica cattolica nella teologia], Budapest 2007, 719.

⁶² C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Declar. Inter insigniores*, 15/10/1976, AAS 69 (1977) 98-116.

⁶³ IOHANNES PAULUS II, *Litt. Ap. Ordinatio sacerdotalis*, 22/05/1994, AAS 86 (1994) 545-548.

⁶⁴ *Ibid.*, 548.

vere il sacro ordine incorre nella scomunica *latae sententiae*, riservata alla Sede Apostolica»⁶⁵.

Va sottolineato, però, chiaramente che quell'ultimo documento non introduce delle novità circa la questione teologica dal punto di vista cattolico, ma vuole piuttosto determinare una chiara e solida posizione dottrinale e disciplinare, anche per le conseguenze che ne possono derivare e derivano⁶⁶.

Al contrario, una novità e un approfondimento avviene implicitamente grazie all'inserimento del delitto contemplato nelle *Normae de gravioribus delictis* del 2010. La presenza del art. 5, dedicato a questo delitto, ne ha — a giudizio dei Commentatori — senz'altro ridefinito l'essenza, rimarcando la pericolosità di un crimine lesivo alla comunione ecclesiastica ed assoggettandolo giuridicamente al regime previsto per i *delicta graviora*⁶⁷.

⁶⁵ C. PRO DOCTRINA FIDEI, Decr. gen. *De delicto attentatae sacrae ordinationis mulieris*, 19/12/2007, AAS 100 (2008) 403.

⁶⁶ Cf. A. VANHOYE, *Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo segun el Nuevo Testamento*, Salamanca 1992, 94-99.

⁶⁷ Cf. D. MILANI, «*Delicta reservata seu delicta graviora*» (cf. nt. 4), 12-13: «L'inserimento di questo delitto fra quelli contro la celebrazione dei sacramenti regolati dalle norme del 2010 (art. 5) — senza nulla togliere ad una fattispecie in realtà preesistente — ne ha certamente ridefinito l'essenza in conseguenza del fatto stesso di incorporare la fattispecie *de qua* all'interno della categoria dei delitti più gravi. Tale dato, oltre a rimarcare la pericolosità di “un crimine ritenuto fortemente lesivo della communio Ecclesiale”, ha indubbiamente prodotto il non trascurabile effetto giuridico di assoggettare il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna al peculiare regime procedurale previsto per i *delicta reservata* dalle norme del 2010 (artt. 8 ss.)».

5. I delitti contro i costumi

5.1 *I delitti commessi da maggiorenni contro il sesto precetto del Decalogo*

Il celibato, che come impegno viene assunto da ogni sacerdote ordinato, e rispetto al diacono sposato mostra la purezza morale interna nel portare a termine il santo servizio, è protetto anche tramite il can. 1395 §§1-2, con il quale viene sancita la pena ai chierici concubinari ed a quelli che persistono in un altro peccato esterno contro il sesto precetto del Decalogo — una pena che può variare dalla sospensione fino alla dimissione dallo stato clericale. Rimane chiaro che oltre al concubinato, che il diritto intende come una convivenza con frequenti rapporti sessuali tra due persone di sesso diverso⁶⁸, vi sono inclusi tutti i delitti contro il sesto precetto del Decalogo, sia tra persone di sesso diverso, sia tra persone dello stesso sesso. Si nota, pertanto, che ogni chierico è tenuto a mantenere il celibato, e quindi il diritto canonico classifica come delitti i rapporti, sia eterosessuali sia omosessuali, tanto dei chierici latini, quanto di quelli orientali sposati, sia anche dei diaconi sposati (non ci si riferisce al rispettivo coniuge).

L'antica tradizione della Chiesa al riguardo è stata codificata nei cann. 2356-2359 §§1-3 CIC 1917, nei quali si nota il rigoroso atteggiamento disciplinare che essenzialmente è rimasto anche nel XX secolo. Già nel *Decretum Gratiani* (ma ancora prima nella collezione di canoni gregoriani⁶⁹) viene raccolta una serie di norme pertinenti a questo campo⁷⁰, ma in seguito sono state emanate al-

⁶⁸ Cf. P. ERDŐ, *Egyházjog* (cf. nt. 17), 670-671.

⁶⁹ Cf. Sz.A. SZUROMI, *Fejezetek* (cf. nt. 53), 107-108. Sz.A. SZUROMI, *Anselm of Lucca as a Canonist*, *Adnotationes in ius canonicum* 34, Frankfurt am Main 2006, 28.

⁷⁰ D. 27, c. 8; D. 28, cc. 2, 8-9; D. 32, cc. 6, 10-11, 13; D. 33 c. 7. Le norme, per esempio, dell'ultima *Distinctio* indicata, così vengono prospettate da Graziano: «Ecce, quod in sacris ordinibus constituti uxores

tre norme, sempre più dettagliate e rigorose, come per esempio le disposizioni del *Liber Extra*⁷¹, la normativa del Concilio di Trento⁷², nonché le decisioni di alcuni Pontefici, come Leone X, Innocenzo XIII, Benedetto XIII e Benedetto XIV⁷³. Le misure per i delitti contro il VI Commendamento andavano dalla sospensione dagli uffici e dai beni spettanti, attraverso la privazione dei beni e delle dignità fino alla dimissione dallo stato clericale nei casi più gravi⁷⁴.

5.2 I delitti più gravi di abuso sessuale su minori e di pornografia minorile

Tra i delitti sanzionati dal can. 1395 §2 del Codice di Diritto Canonico del 1983 vengono contemplati pure quelli commessi da chierici a danno di minori, ma in seguito ai scandali delle vaste dimensioni che hanno spinto verso una riconsiderazione della normativa ecclesiale al riguardo, sin dal Motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela*

habere non possunt, uel si bigami aliqui inuenti fuerint, ad sacros ordines ascendere non ualent. Sed queritur, si quis preter uxorem concubinam habuerit, utrum in sacerdotem promoueri ualeat? Talis a sacris ordinibus auctoritate canonum Apostolorum prohibetur», D. 33, c. 1, d.a.

⁷¹ X. 3, 2, 3-8. 10.

⁷² CONC. TRIDENTINUM, Sessio XXI, 16/07/1562, *De reformatione*, Can. 6, in COD 730; Sessio XXV (3-4 dec. 1563), *De reformatione*, Can. 14, in COD 792-793.

⁷³ LEO X, Const. *Supernae dispositionis*, 5/05/1514, §36, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 101-110; INNOCENTIUS XIII, Const. *Apostolici ministerii*, 23/05/1723, §8, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 582-592; BENEDICTUS XIII, Const. *In supremo*, 23/09/1724, §6, 28, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 598-609; ID., Const. *Pastoralis officii*, 27/03/1726, §3, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 633-636; BENEDICTUS XIV, Const. *Ad militantis*, 30/0/1742, § 12, 25, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 725 e 728.

⁷⁴ A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum*, III, Brugis – Bruxellis 1925², 294.

e dalle rispettive *Normae* del 2001, quelli sono annoverati tra i delitti più gravi e riservati al giudizio della CDF⁷⁵.

Il predetto Motu proprio con le successive modifiche e le *Normae* del 2010 attualmente in vigore, hanno indubbiamente ampliato il dettato del can. 1395 §2, innalzando l'età dell'abusato da 16 a 18⁷⁶ anni ed equiparando al minore di 18 anni della «persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione»⁷⁷.

Alcuni Autori sottolineano l'importanza dell'innalzamento dell'età e la conseguente estensione della sfera del penalmente rilevante anche ai casi di efebofilia⁷⁸. In realtà, però, nel sistema canonico non si riscontra una distinzione netta tra l'abuso sessuale dei prepuberi (*paedophilia*), e dei minori post-puberi (*ephebophilia*), benché la differenziazione viene adoperata nella globale valutazione del fenomeno del abuso dei minori⁷⁹.

⁷⁵ Cf. P. LOJACONO, «La tutela della personalità dei minori nell'ordinamento canonico. II. Prevenzione e repressione dei crimini sessuali commessi dai chierici», *Diritto Ecclesiastico* 120 (2009) 421-468.

⁷⁶ In realtà l'età di sedici anni, prevista nel can. 1395 §2, è stata innalzata già in un indulto concesso dalla Santa Sede ai Vescovi degli Stati Uniti nel 1994 ed esteso nel 1996 all'Irlanda. Cf. «Delicta graviora», *Il Regno - Documenti* 15/2010, 458.

Nell'art. 4 delle *Normae* del 2001, invece, era già previsto che: «§1. Reservatio Congregationi pro Doctrina Fidei extenditur quoque ad delictum contra sextum Decalogi praeceptum cum minore infra aetatem duodeviginti annorum a clerico commissum».

⁷⁷ C. PRO DOCTRINA FIDEI, *Normae* (cf. nt. 4), art. 6 §1, 1°.

⁷⁸ Cf. D. MILANI, «*Delicta reservata seu delicta graviora*» (cf. nt. 4), 15.

⁷⁹ Cf. «Intervista di Gianni Cardinale a mons. Charles Scicluna sulla rigorosità della Chiesa nei casi di pedofilia», 13/03/2010, in http://www.vatican.va/resources/resources_mons-scicluna-2010_it.html; CH.J. SCICLUNA, «Clerical rights and duties in the jurisprudence and praxis of the Congregation for Doctrine of the Faith on Graviora delicta», *Folia Canonica* 10 (2007) 271-281. F.R. AZNAR GIL, «Abusos sexuales a menores cometidos por clérigos y religiosos», *Revista Española de Derecho Canónico* 67 (2010) 827-850.

Nella precedente normativa canonica, i reati contro i minori di 16 anni erano regolati nel can. 2357 §1 rispetto i laici⁸⁰ e nel can. 2359 §2 CIC 1917 rispetto ai chierici⁸¹. Colui che portava a termine il reato contro un minorenne poteva essere di diverso sesso o dello stesso sesso e poteva consumare il delitto in circostanze diverse, come testimoniano le fonti dei due canoni del Codice del 1917. Lo possiamo notare tra i provvedimenti disciplinari raccolti nel *Decretum Gratiani*⁸² e nel *Liber Extra* ossia nelle *Decretali* di Gregorio IX⁸³ (benché sia il diritto canonico, sia

⁸⁰ Cf. can. 2357 CIC 1917: «§1. Laici legitime damnati ob delicta contra sextum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum commissa, vel ob stuprum, sodomiam, incestum, lenocinium, ipso facto infames sunt, praeter alias poenas quas Ordinarius infligendas iudicaverit».

⁸¹ Cf. can. 2359 CIC 1917: «§2. Si delictum admiserint contra sextum decalogi praeceptum cum minoribus infra aetatem sexdecim annorum, vel adulterium, stuprum, bestialitatem, sodomiam, lenocinium, incestum cum consanguineis aut affinibus in primo gradu exercuerint, suspendantur, infames declarentur, quolibet officio, beneficio, dignitate, munere, si quod habeant, priventur, et in casibus gravioribus deponantur».

⁸² Cf. C. 3, q. 4, c. 4: *Incestuosi non legitime coniuncti sacerdotes vel legitime coniunctos accusare non possunt*; C. 3, q. 5, c. 9: *Infames, qui ad sortilegos et diuinos concurrunt, nec accusatores, nec testes esse possunt*; C. 6, q. 1, c. 17: *Que personae infames habeantur*; C. 32, q. 7, c. 13: *Grauiora sunt fugicia, que contra naturam probantur*; C. XXXIII, q. 2, c. 17: *Puniuntur qui hec crimina committit, non tamen legitimum dimittat uxorem*; D. 1, de poenit., c. 15: *Titulo de extraordinariis criminibus*.

⁸³ X. 3, 1, 13: «Clerici debent continere et caste vivere; contra facientes punit, et severius puniuntur illi, qui possunt legitimo matrimonio uti»; X. 5, 16, 5: «Ad solam mulieris confessionem, asserentis, se commisisse adulterium cum sacerdote, non debet sacerdos puniri, sed sibi infamato potest indici purgatio; quam si praestiterit, absolvitur, deficiens vero suspenditur ab officio»; X. 5, 31, 4: «Contra naturam incontinentes, si sunt clerici, deponuntur, et in monasterio detruduntur; si laici, excommunicantur»; X. 5, 31, 9: «Suspendi debet clericus, qui de suo crimine publice gloriatur»; X. 5, 34, 15: «Super notorio crimine non est indicenda purgatio, et, pendente causa super criminibus coram Papae delegato, purgatio ab ordinario super eis recepta non tenet».

la giurisprudenza statale, tradizionalmente trattano a parte gli abusi tra consanguinei e tra fratelli⁸⁴).

Va sottolineato che le pene previste per i reati contro i minori, dall'infamia all'esclusione dai legittimi atti ecclesiastici per i laici (cf. can. 2357 §§1-2 CIC 1917) e dall'infamia e tutte le altre conseguenze, come la perdita di tutte le cariche possedute e gli uffici ecclesiastici, fino alla dimissione dallo stato clericale per i chierici (cf. can. 2359 §2 CIC 1917)⁸⁵ non sono «inventate» nella legislazione del XX e XXI secolo, ma recepite dalla normativa tradizionale. Le severe pene per i delitti contro il VI Commendamento, specie nelle circostanze aggravanti, le troviamo (oltre che nelle menzionate fonti incluse nel *Decretum* e nelle *Decretali*) nei provvedimenti di Papa Leone X⁸⁶, nel Concilio di Trento⁸⁷ e anche nelle dichiarazioni di San Pio V⁸⁸ e nella disposizione della *Sacra Congregatio Concilii* del 8 giugno 1726⁸⁹.

La fattispecie del *delictum gravius contra mores* è stata ampliata nelle *Normae* del 2010 per l'introduzione della condotta concernente la c.d. pedopornografia:

⁸⁴ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum* (cf. nt. 21), 547-548.

⁸⁵ Cf. M. CONTE A CORONATA, *Institutiones* (cf. nt. 10), 529-530.

⁸⁶ LEO X, Const. *Supernae dispositionis*, 5/05/1514, §35: «Si quis vero, tam laicus quam Clericus, de crimine propter quod venit ira Dei in filios diffidentiae, convictus fuerit, poenis per sacros canones, aut ius civile respective impositis puniatur». P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I (cf. nt. 15), 108.

⁸⁷ CONC. TRIDENTINUM, Sessio XXV, 3-4/12/1563, *De reformatione*, can. XIV, in COD 780.

⁸⁸ PIUS V, Const. *Cum primum*, 1/04/1566, §11: «Si quis crimen nefandum contra naturam, propter quod ira Dei venit in filios diffidentiae, perpetraverit, Curiae saeculari puniendus tradatur, et si clericus fuerit omnibus ordinibus degradatus simili poenae subiciatur». *Bullarium Romanum*, IV, Romae 1673, 200; cf. PIUS V, Const. *Horrendum*, 30/08/1568, §3, in *Ibid.*, 229.

⁸⁹ S.C. CONCILII, *Lavellana seu Romana*, 8/06/1726, 6/07/1726, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, V, Romae 1930, 763-764.

l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento⁹⁰.

Al grave reato commesso bisogna applicare la misura della pena obbligatoria che può andare sino alla dimissione dallo stato clericale.

Mentre da una parte si nota che questo grave delitto è una conseguenza dell'uso e dell'abuso delle tecnologie moderne, dall'altra si osserva che la Chiesa nella sua lunga storia ha affrontato problemi simili, per cui non è rimasta del tutto sprovvista delle norme almeno analoghe⁹¹. Come giustamente ricorda Mark L. Bartchak, benché il Codice del 1917 non ha usato la parola «pornografia» e non trattava direttamente delle questioni con essa connessi, conteneva però le norme riguardante l'*Indice dei libri proibiti* e un diretto divieto dell'uso dei libri osceni: «Ipso iure prohibentur: libri qui res lascivas seu obscenas ex professo tractant, narrant, aut docent» (can. 1399, 9° CIC 1917)⁹². La dottrina e la prassi acquisita nell'applicazione della menzionata norma è stata raccolta e presentata in modo conciso nell'Istruzione emanata nel 1927 dal Sant'Uffizio:

Etenim quam plures huius generis scriptores fulgentissimis imaginibus impudica facta depingunt; obscenissima quaeque, modo tecte, modo aperte et procaciter, omni castimoniae lege neglecta, enarrant; subtili quadam analysi vitia

⁹⁰ C. PRO DOCTRINA FIDEI, Normae (cf. nt. 4), art. 6 §1, 2°.

⁹¹ Cf. M.L. BARTCHAK, «Child pornography and the grave delict of an offense against the sixth commandment of the Decalogue committed by a cleric with a minor», *Periodica* 100 (2011) 289.

⁹² Cf. M.L. BARTCHAK, «Child pornography» (cf. nt. 91), 293. L'Autore precisa che secondo le norme del Codice del 1917 le persone che leggono, possiedono o pubblicano i libri proibiti incorrono *ipso facto* nella scomunica riservata alla Sede Apostolica (cf. can. 2318 §§1-2 CIC 1917) e la competenza circa questo delitto apparteneva alla Congregazione del Sant'Uffizio (oggi la CDF).

carnalia vel pessima describunt eaque cunctis orationis luminibus et lenociniis exornant, adeo ut nihil iam in moribus inviolatum relinquatur. Id omne quam perniciosum sit, praesertim adolescentibus, quibus fervor aetatis difficilior efficit continentiam, nemo est qui non videat. Volumina autem illa, tenuia saepe, parvo venalia prostant apud bibliopolas, per vias et plateas civitatum, in stationibus, quae dicuntur, viae ferreae, eademque in manus omnium mira rapiditate veniunt et familias christianas in magna et luctuosa frequenter discrimina adducunt. Nam quis ignorant litteris eius modi phantasiam fortiter excitari, effrenatam libidinem vehementer accendi et cor in coenum turpitudinum trahi⁹³.

L'abolizione, nel 1966, dell'*Indice dei libri proibiti*, ha creato un vuoto normativo al riguardo della pornografia⁹⁴ che ha perdurato fino alle *Normae* del 2010 che hanno parzialmente colmato la lacuna. L'esigenza dei tempi ha portato il Legislatore a creare una norma analoga e corrispondente a quelle che esistono negli ordinamenti civili⁹⁵, attingendo nello stesso tempo dalla plurisecolare esperienza della Chiesa pure in questo campo.

Tale esperienza ci insegna anche, come giustamente rileva Ricardo Daniel Medina, che è necessario gestire con cautela quanto previsto nella nuova normativa, in quanto oltre alla tutela del minore è necessario che nel processo penale

⁹³ S.C. SANCTUM OFFICIUM, *Instructio de sensuali et de sensuali-mythico litterarum genere*, 3/05/1927, *AAS* 19 (1927) 186.

⁹⁴ Cf. M.L. BARTCHAK, «Child pornography» (cf. nt. 91), 299-300.

⁹⁵ Cf. D. MILANI, «*Delicta reservata seu delicta graviora*» (cf. nt. 4), 15-16, nota 63: «La distinzione in acquisizione, detenzione e divulgazione delle attività tipiche rientranti nella condotta di pedopornografia riproduce complessivamente le prescrizioni delle leggi secolari in materia. Cfr. con riguardo all'Italia la legge 6 febbraio 2006, n. 38, *Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*, in *Gazzetta Ufficiale*, n. 38 del 15 febbraio 2006».

il tribunale tenga presente e preservi la reputazione della persona da condannare nonché gestisca le prove oggettive⁹⁶.

Conclusione

I delitti più gravi costituiscono una categoria speciale nel diritto penale canonico della Chiesa cattolica. Negli ultimi anni tale categoria ha dovuto trovare e ha trovato un interesse particolare della legislazione canonica portando ad una assai intensa produzione normativa. Come dimostra, però, un approccio alle fonti canoniche della normativa in questione effettuato nel presente studio, la Chiesa ha sempre posseduto gli strumenti necessari per punire severamente gli atti che sono direttamente contrari al suo obiettivo primario, ovvero la salvezza delle anime, e non ha mai esitato ad applicarli nei casi concreti.

Alcuni dei delitti sopra trattati violano anche le norme etiche fondamentali nonché i diritti umani considerate all'interno delle società civili, tuttavia è anche chiaro che la gamma dei delitti considerati all'interno del diritto penale è molto più ampia. Non dobbiamo dimenticare che il diritto canonico non può sanzionare tutti gli atti considerati reati da parte della società, ma con delle pene medicinali ed espiatorie punisce quelle persone che hanno violato le norme dottrinali e/o disciplinari della Chiesa (ad esempio il divieto di ricevere i sacramenti, la scomunica, ecc.). E nello stesso tempo le sostanziali novità legislative introdotte da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti più gravi dimostrano sia la capacità di evolversi e di estendersi delle leggi ecclesiastiche, sia il forte impegno da parte della Chiesa nella valutazione rigorosa dei reati più gravi.

SZABOLCS ANZELM SZUROMI, O.PRAEM.

⁹⁶ R.D. MEDINA, «Algunas consideraciones acerca de las modificaciones a las normas de los delitos más graves», *Anuario Argentino de Derecho Canónico* 16 (2009-2010) 121-160.